

ORIGINALE



CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.7 IN DATA 16-01-2020

OGGETTO: Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) - Determinazione tariffe per l'anno d'imposta 2020

Il giorno nove (9) del mese di gennaio 2020, alle ore 17,00 presso la sede municipale nei modi e termini di legge, i Signori Assessori Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco Pozzoli Emanuele con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vincenzo Del Giacomo.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
01	POZZOLI Emanuele	- Sindaco	p	
02	GALLENDI Ermo	- Assessore	p	
03	CASIRAGHI Luciana	- Assessore	p	
04	FUSCO Barbara	- Assessore	p	
05	RIVA Alcide	- Assessore	p	
06	VIVIANI Luca	- Assessore	p	

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



OGGETTO: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) –
Deliberazione delle tariffe per l'anno tributario 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo II (artt. 38 e seguenti) del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, e dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante la disciplina della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche dei comuni e delle province (Tosap);

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la Tosap approvato con delibera C.C. n. 19 del 10/05/1994 e più volte modificato, da ultimo con delibera di C.C. n. 60 del 29/09/2000;

DATO ATTO che il Comune di Besana in Brianza non si è avvalso, e non intende avvalersi, della facoltà di escludere l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche e di applicare il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che questo comune, ai fini dell'applicazione della tassa in oggetto, appartiene alla classe IV (comuni da oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti), secondo la classificazione di cui all'art. 43 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 50 c. 2, che fissa il termine per il versamento della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche al 31 gennaio, qualora versata in unica soluzione;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 50 c. 5-bis, ai sensi del quale la tassa, se d'importo superiore a € 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sia stabilito entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, in base al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., art. 13 c. 15-ter, i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale Irpef, dall'Imu e dalla Tasi la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti dei tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data uguale o successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta o della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. che all'art. 13 c. 15-ter dispone che a decorrere dall'anno 2020 le delibere e i



regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale Irpef, dall'Imu e dalla Tasi, le ultime due poi soppresse ai sensi della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, art. 1 c. 780 e sostituite dalla nuova Imposta Municipale Propria di cui ai commi 738 e seguenti della medesima Legge di Bilancio 2020, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, di cui al precedente art. 13 c. 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, purché la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera si riferisce;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 151 c. 1, in virtù del quale gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte almeno triennale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale il termine per la deliberazione dei Bilanci di Previsione 2020-2022 è stato differito al 31 marzo 2020, dando atto che in tale periodo valgono le norme sull'esercizio provvisorio previste dall'art. 163 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 c. 1, in materia di autonomia regolamentare dei Comuni e delle Province in materia di entrate, anche tributarie, e considerato che in virtù del predetto articolo in campo tributario essa trova come limiti esclusivamente le determinazioni della fattispecie imponibile, del soggetto passivo e dell'aliquota massima;

RAVVISATA la necessità di prorogare al 30 aprile il termine ordinario per il versamento della Tassa per l'Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche (pagamento integrale), previsto al 31 gennaio di ogni anno dall'art. 50 comma 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti nel caso di eventuale variazione dell'importo dovuto per effetto di tariffe deliberate dopo il 31 gennaio ed entro il termine di approvazione del bilancio di previsione comunale;

RISCONTRATA INOLTRE la necessità di prorogare al 30 aprile il termine ordinario, previsto al 31 gennaio di ogni anno dall'art. 50 comma 5-bis del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per il versamento della prima di quattro rate della Tassa per l'Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche qualora l'importo complessivo annuo sia uguale o superiore ad € 258,23 al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti nel caso di eventuale variazione dell'importo dovuto per effetto di tariffe deliberate dopo il 31 gennaio ed entro il termine di approvazione del bilancio di previsione comunale;

RILEVATO dunque che con il presente atto deliberativo si intende posticipare il termine di pagamento della prima rata della Tosap previsto dalla normativa, nel caso di un importo complessivo annuo superiore ad euro 258,23 con pagamento frazionato in quattro rate, e che dunque, essendo la scadenza fissata dal Comune in deroga ai termini stabiliti nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, occorre fissare una rata di conguaglio in data uguale o posteriore al 1° dicembre;

STABILITO DUNQUE che, in caso di pagamento rateale, la prima e la seconda delle quattro frazioni della tassa verranno versate cumulativamente entro il 30 aprile 2020, la terza rata entro il 31 luglio 2020 e la quarta rata entro il 1° dicembre 2020;



DATO ATTO che il pagamento entro il 30 aprile 2020 della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche in unica soluzione ovvero della prima di quattro rate, allorché l'importo cumulato esorbiti la cifra di 258,23 euro non darà luogo a sanzioni né ad interessi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 29 gennaio 2019, con la quale sono state determinate le tariffe Tosap relative all'anno tributario 2019;

RITENUTO opportuno con il presente atto deliberativo determinare per l'anno 2020 le tariffe riportate nell'Allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ancorché la Legge di Bilancio dello Stato del 30 dicembre 2018, n. 145 non abbia confermato il blocco delle aliquote e tariffe comunali già previsto nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 c. 26 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà di istituire ed ordinare i tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

VISTO l'art. 48 comma 2 del Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al consiglio o che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI _____ espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di determinare per l'anno tributario 2020 le tariffe relative alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali, come risultanti dal prospetto "Allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire il termine del 30 aprile 2020 per il versamento della Tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, qualora versata in unica soluzione, ai sensi dell'art. 50 c. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
3. di stabilire il pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali in tre rate, con scadenze al 30 aprile 2020 per la metà dell'importo annuale ed al 31 luglio 2020 e 1° dicembre 2020 per il pagamento in due parti uguali dell'importo residuo della tassa, se di importo superiore a € 258,23, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 50 c. 5-bis;
4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, copia della presente deliberazione in via telematica entro il 14 ottobre 2020 al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – Roma, che provvederà a pubblicarla sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre;



5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet, nella sezione "Tasse e Tributi".

Allegato "A": Tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2020



TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO TRIBUTARIO 2020

Comune di Classe IV

PARTE I

OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA – SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie, secondo quanto stabilito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 10/05/1994.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 100 mq.
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq;
 - del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV, V e VI



PARTE II

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

Occupazioni caratteristiche	Tariffe per categoria	
	1a	2a
2.1 Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €.	33,05 23,14
2.2 Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale (riduzione del 50%).....	per mq. €.	16,53 11,57
2.3 Occupazione con tende fisse o retrattili Aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione al 30%).....	per mq. €.	9,92 6,94
2.4 Passi carrabili:		
2.4.1 Passi costruiti da privati e soggetti a tassa Per la superficie occupata (riduzione al 50%)	per mq. €.	16,53 11,57
2.4.2 Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (riduzione al 50%).....	per mq. €.	8,27 5,79
2.4.3 Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq.9 soggetta a tariffa ordinaria intera: - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (riduzione del 50%).....	per mq. €.	8,27 5,79
2.4.4. Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (riduzione al 50%).....	per mq. €.	8,27 5,79
2.4.5 Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (riduzione al 50%).....	per mq. €.	8,27 5,79
2.5 Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e Per la superficie assegnata	per mq. €.	33,05 23,14



PARTE III

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata dell'occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

Occupazioni-caratteristiche	Tariffe per categoria		
		1a	2a
2.1 Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €.	3,10	2,17
2.2 Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e Sottostanti al suolo comunale (riduzione del 50%).....	per mq. €.	1,55	1,09
2.3 Occupazioni con tende e simili. Riduzione Tariffa al 30%. Tassazione della sola parte Sporgente da banchi o aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	per mq. €.	0,93	0,65
2.4 Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (aumento del 50%).....	Per mq. €.	4,65	3,26
2.5 Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzioni del 50%).....	per mq. €.	1,55	1,09
2.6 Occupazioni poste in essere con installazioni di Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo Viaggiante (riduzione dell'80%).....	per mq. €.	0,62	0,43
2.7 Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (tariffa ordinaria).....	per mq. €.	3,10	2,17
2.8 Occupazioni realizzate per l'esercizio della Attività edilizia (riduzione del 50% solo per la categoria 2a).....	per mq. €.	3,10	1,09
2.9 Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzione dell'80%).....	per mq. €.	0,62	0,43



- 2.10 Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%..... Per mq. €. 1,55 1,09

PARTE IV

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRA SUOLO

➤ OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Le occupazioni del sottosuolo del sopra suolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti appartenenti ad aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono tassati in base alla tariffa di € 0,77 per il numero complessivo delle utenze di ogni azienda erogatrice di servizi e/o attività strumentali presenti sul territorio del Comune di Besana al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di imposizione.
2. Il versamento complessivo non può essere inferiore ad € 516,46.
3. Gli importi di cui al punto 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Dalla misura complessiva della tassa, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di Legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

➤ OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazioni-caratteristiche

Tariffe per categoria 1a 2a

5. Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo

5.1 Di durata non superiore ai 30 giorni:

- | | | | |
|---------------------------|----|-------|-------|
| - fino a 1 k lineare | €. | 15,50 | 10,85 |
| - superiore al km lineare | €. | 23,25 | 16,28 |

5.2 Occupazioni di cui al n. 5 di durata superiore a 30 gg. La tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:



➤ del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:

- fino a 1 k lineare	€.	20,15	14,10
- superiore al km lineare	€.	30,23	21,16

➤ del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:

- fino a 1 k lineare	€.	23,25	16,28
- superiore al km lineare	€.	34,88	24,42

➤ del 100% per le occupazioni superiori a 180 giorni:

- fino a 1 k lineare	€.	31,00	21,70
- superiore al km lineare	€.	46,50	32,56

PARTE V

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

Località dove sono situati gli impianti	Tariffe per categoria		
	1a	2a	
a) Centro abitato.....	€.	58,88	41,22
b) Zona limitrofa.....	€.	35,64	24,95
c) Sobborghi e zone periferiche.....	€.	15,49	10,84
d) Frazioni.....	€.	7,75	5,43

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.
E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.



5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1 salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti e massimi:

Località dove sono situati gli impianti	Tariffe per categoria	
	1a	2a
a) Centro abitato.....	€. 15,49	10,84
b) Zona limitrofa	€. 11,36	7,95
c) Frazioni, sobborghi, zone periferiche.....	€. 7,75	5,43



CITTA' di BESANA IN BRIANZA

PARERE IN MERITO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

(Art. 49 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267)

**OGGETTO: Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) -
Determinazione delle tariffe per l'anno tributario 2020.**

SERVIZIO PROPONENTE: Tributi

PARERE del Responsabile dell'Area Risorse e Organizzazione:

Visto l'argomento sopra riportato, ritenuta opportuna la proposta di cui trattasi ed avendone verificata la regolarità tecnica, il sottoscritto Ronzoni Rag. Mario esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Besana in Brianza, 16.01.2020

IL RESPONSABILE



PARERE del Responsabile del Settore Finanziario:

Preso atto di quanto sopra ed avendo quindi verificata la regolarità contabile il sottoscritto RONZONI MARIO, esprime parere favorevole.

Besana in Brianza, 16.01.2020

IL RESPONSABILE



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Pozzoli Emanuele



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Del Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE // COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune (n. _____ del Registro) dal giorno **7 FEB. 2020** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, - ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - e che della stessa viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Dott. Vincenzo Del Giacomo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Del Giacomo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione:

[] è stata pubblicata per il periodo sopradetto con / senza opposizioni

[] è divenuta esecutiva in data _____, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000

Besana in Brianza,

L'INCARICATO DELLA SEGRETERIA
Marinella Vaccaro

CONSEGNATA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO :

	DATA	UFFICIO	PER RICEVUTA
Besana in B.za,	_____	_____	_____
Besana in B.za,	_____	_____	_____